



Studio tributarista Dr. Vincenzo Lo Sasso
via Pecci, 42
85057 - Tramutola (PZ)
tel. 3204038012 - mail: vincenzo.losasso@gmail.com

Normativa contabile-fiscale relativa all'organizzazione di sagre ed eventi

Ente promotore dell'evento

Bisogna porre particolare attenzione al soggetto promotore ed organizzatore dell'evento al fine di individuare con precisione il soggetto che si assume le responsabilità dell'organizzazione, ad es. la parrocchia, un'associazione collegata alla parrocchia, un gruppo di cittadini, un comitato, un'associazione onlus, ecc.

La necessità di specifici adempimenti ed apposite autorizzazioni dipende dalle attività che vengono svolte. Vediamo, gli aspetti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (che però non viene menzionata nel verbale).

La somministrazione di alimenti e bevande

Per osservare con attenzione l'aspetto sulla somministrazione di alimenti e bevande occorre innanzitutto riferirsi al comma 17 dell'art. 52 della legge 448/2001 che così recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971 n.426 e successive modificazioni non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico"*. Quindi, dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore dell'articolo 52, comma 17, della Legge 448/2001, in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico per la somministrazione di alimenti e bevande NON occorre l'iscrizione presso la Camera di Commercio. L'attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza.

Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all'iscrizione al registro.

Il Ministero delle Attività Produttive con la risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002 ha cercato di spiegare la portata della norma. La portata centrale della risoluzione può riassumersi in tal modo:

- L'aspetto relativo alla legge 426/1971 riguarda solo l'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- L'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande, esercitata esclusivamente nel corso di manifestazioni sagre e fiere, è soggetta a denuncia di inizio attività al Comune
- L'attività temporanea di somministrazione sopra richiamata può essere effettuata da soggetti NON iscritti presso il registro delle imprese solo se la manifestazione ha carattere:
 1. religioso
 2. benefico
 3. politico.

Di conseguenza si può dedurre che la manifestazione potrà essere, presumibilmente, organizzata solo da enti religiosi, partiti o movimenti politici ed enti aventi scopo benefico



Studio tributarista Dr. Vincenzo Lo Sasso
via Pecci, 42
85057 - Tramutola (PZ)
tel. 3204038012 - mail: vincenzo.losasso@gmail.com

Da un punto di vista di autorizzazioni amministrative, il commercio al dettaglio di prodotti svolto nelle fiere e sagre di qualunque tipo NON è soggetto al decreto Legislativo n. 114/1998 se esercitato “ in maniera del tutto occasionale”, mentre se è esercitato “in maniera professionale” è regolato dalle disposizione sulla vendita in aree pubbliche.

La finalità delle attività di somministrazione alimenti e bevande, quando non assume carattere commerciale, è legata quasi sempre alla raccolta fondi sia per l'attività istituzione dell'ente organizzatore sia per finalità di varia beneficenza. **Per raccolta fondi si intendono i fondi raccolti pubblicamente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante dazioni di beni di modico valore o servizi ai sovventori.** Detti fondi devono pervenire da raccolte occasionali , i cui requisiti (di occasionalità) possono essere individuati in base a condizioni e limiti indicati con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17 , comma 3, legge 23-8-1988 n. 2000. Si veda, a tal proposito quanto prescritto in tema di associazioni sportive dilettantistiche **dall'art. 37, comma 2, lett. A) della legge 21-11-2000 n. 342 (sostitutiva dell'art. 25 comma 1 della legge n.133/1999).** In tal caso, l'occasionalità deriva da un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore a Euro 51.645,69. Inoltre, la raccolta dei fondi deve avvenire senza carattere di continuità e quindi senza che la somma possa presentare a qualunque titolo valore di corrispettivo.

Da un punto di vista strettamente fiscale, il comma 3 lettera a) dell'articolo 143 del testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che NON concorrano alla formazione del reddito imponibile, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti ad enti NON commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Tra i servizi erogabili possono rientrare anche attività di spettacolo, ma in tal caso è necessario rispettare quanto previsto in termini di adempimenti SIAE sul diritto d'autore e, in taluni casi, anche sugli adempimenti ENPALS qualora vi sia retribuzione (anche sotto forma di rimborso spese forfetario) agli artisti coinvolti.

Per poter beneficiare della suddetta agevolazione, gli enti non commerciali (e possiamo ricomprendere anche parrocchie, enti religiosi, associazioni di volontariato, onlus) per ogni raccolta pubblica di fondi effettuata, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione realizzate.

Quando e come deve rilasciare ricevute?

In generale, quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta. Se l'associazione



Studio tributarista Dr. Vincenzo Lo Sasso
via Pecci, 42
85057 - Tramutola (PZ)
tel. 3204038012 - mail: vincenzo.losasso@gmail.com

svolge attività commerciale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. A questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:

- la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il regime forfettario;
- la seconda è relativa ad una serie di attività "minori" (D.M. 21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è quella dei «11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali»;
- la terza è relativa alle operazioni svolte dalle ONG, OdV, ONLUS riconducibili alle attività istituzionali.

Esiste comunque l'obbligo di emettere su richiesta la fattura per ogni genere di attività commerciale, incluse quelle che si configurano come attività istituzionali per le onlus.

Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 1,81 EURO se la somma versata è superiore a 77,47 EURO (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod.). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.

Cos'è considerato attività commerciale?

La risposta alla domanda è argomento molto delicato in quanto le leggi sono molto contorte, ci sono leggi, eccezioni, eccezioni alle eccezioni ecc.

E' considerata commerciale sempre sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES (cfr. art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):

- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (con un'eccezione per le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati);
- **somministrazione di pasti** (con un'eccezione per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti presso la sede sociale delle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno)
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito
- servizi portuali e aeroportuali
- gestione spacci e mense
- organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (IRES: con due eccezioni: per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e



Studio tributarista Dr. Vincenzo Lo Sasso
via Pecci, 42
85057 - Tramutola (PZ)
tel. 3204038012 - mail: vincenzo.losasso@gmail.com

per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, e quelle riconosciute dalle confessioni religiose riconosciute, purché il servizio sia diretto agli iscritti, associati o partecipanti)

- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciali
- tele/radio comunicazioni

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo sono considerate commerciali sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES con queste eccezioni:

IRES e IVA: quelle effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (cfr. c. 3 art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e c. 4 art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto").

solo IRES: le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (cfr. II periodo c. 1 art. 143 Testo Unico in materia di imposte sui redditi)

In generale, l'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero (offerta); non può esserci una cifra minima, l'offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.